Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 marzo 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero del tesoro:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1975, n. **31**.

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di L. 50.000.000, è elevato a L. 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 60.000.000 a favore dell'Istituto italo-africano.

Art. 3.

L'Istituto italo-africano presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario

immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 4.

All'onere di L. 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di L. 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 febbraio 1975, n. 32.

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1974-78, sottoposti alla deliberazione del CIPE, è assegnato un contributo di lire 9 miliardi per l'anno 1974 e di lire 12 miliardi per l'anno 1975, ivi compresi gli oneri per le attività, il personale e le macchine per la ricerca nel campo delle alte energie da trasferire allo INFN medesimo dai laboratori nazionali di Frascati del CNEN.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

A decorrere dal 1976 e fino al 1978, il contributo annuale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in relazione all'andamento dei programmi e comunque in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 1975.

Art. 2.

All'onere di lire 9 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge relativamente all'esercizio 1974, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 del suddetto stato di previsione per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 febbraio 1975, n. 33.

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1974-76.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del fondo speciale di cui al

capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Trani » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa, sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Puglia, il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Trani » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1973, n. 30;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscato di Trani » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Trani » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produizone del vino « Moscato di Trani ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Moscato di Trani » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Moscato di Trani » liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico e alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Moscato di Trani » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 36

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « MOSCATO DI TRANI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Trani » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Trani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco localmente noto come Moscato di Trani o Moscato reale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a frutto bianco con aroma di Moscato provenienti da altri vitigni da vino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %, purchè tali vitigni siano compresi tra quelli autorizzati e raccomandati.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Trani, Bisceglie, Ruvo, Corato, Andria, Canosa, Minervino è parte dei territori dei comuni di Cerignola, Trinitapoli, Barletta, Terlizzi e Bitonto.

Tale zona è così delimitata: partendo a sud-est del centro abitato di Bisceglie e cioè dal punto di confluenza del confine comunale con il mare Adriatico in località le Difese, il limite segue verso sud il confine di Bisceglie sino in località la Macchia, dove raggiunge quello del comune di Ruvo di Puglia.

Segue quindi il confine di Ruvo di Puglia verso sud sino ad incrociare la strada per Terlizzi (quota 201 in località Morigene) e quindi procede verso tale centro abitato che supera, passando a sud lungo la circonvallazione, fino ad incrociare in prossimità del km 48,800, la strada statale n. 98 via Andriese Coratina.

Prosegue lungo la strada statale n. 98 verso Bitonto fino ad incrociare la circonvallazione, in prossimità del km 57,500 e quindi verso sud segue quest'ultima fino ad incrociare alla quota 133 la strada che esce da Bitonto ed attraversa la località Mezzana del Carmine. Segue tale strada in direzione sud-ovest fino alla Capp.la di Nennamia.

Dalla Capp.la di Nennamia segue verso sud-ovest il confine comunale di Bitonto e poi verso sud quello di Palo del Colle in località D'Ameli e successivamente quello di Torritto sino in località Murgia della Città e quindi, verso nord-ovest, di nuovo il confine di Bitonto sino a M.gia Lama Rosa. Da tale località prosegue verso ovest e nord-ovest lungo il confine di Ruvo di Puglia sino alla quota 631 in prossimità la Pescara Vecchia; da quota 631 prosegue per il confine comunale di Andria e superata la Massa a Ciminiero di Gioia segue quello meridionale prima e occidentale poi del comune di Minervino Murge, sino ad incrociare il confine comunale di Canosa di Puglia che segue poi verso nord-ovest fino ad incontrare la strada per Cerignola, una volta superato di poco il fiume Ofanto. Prosegue quindi lungo questa strada, in direzione nord, fino al km 13 e poi quella per Stornara fino al km 5, da dove seguendo il canale prima ed il fosso poi di Marana di Castello incrocia, in prossimità del km 26,700 circa, la strada per Trinitapoli, la segue fino a tale centro abitato e quindi superato Trinitapoli prosegue per quella che conduce a Barletta ed alle prime case del centro abitato, piega verso nord per la strada che raggiunge la costa.

Il limite di zona prosegue quindi verso est lungo la costa raggiungendo la località le Difese da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Moscato di Trani» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono quindi da considerarsi idonei i terreni tufacei marnosi o calcarei-argillosi o calcarei-silicei anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre da escludere sono i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali ad alto tenore idrico.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Moscato di Trani» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona.

Per la preparazione del «Moscato di Trani» dolce naturale è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino. E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Per la preparazione del «Moscato di Trani» liquoroso è ammesso l'impiego di mosto concentrato proveniente dalle stesse uve e l'aggiunta di alcool prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a freddo.

Le operazioni di vinificazione e di preparazione e di invecchiamento dei vini devono avvenire nel territorio delimitato per la produzione delle uve.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino «Moscato di Trani» dolce naturale non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo alla vendemmia.

Il vino «Moscato di Trani» liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Il vino «Moscato di Trani» deve avere al consumo le seguenti caratteristiche:

Moscato di Trani dolce naturale:

colore: giallo dorato;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: dolce, vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15, di cui 13 svolti e un residuo zuccherino minimo corrispondente a 2 gradi alcoolici;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Moscato di Trani liquoroso:

colore: giallo dorato;
odore: aroma caratteristico intenso;
sapore: dolce, vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 18, di cui almeno 16 svolti ed un residuo zuccherino corrispondenti ad almeno 2 gradi alcoolici;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Moscato di Trani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Albana di Romagna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Albana di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto disciplinare di produzione, il quale stabilisce che il tipo «amabile» del vino «Albana di Romagna» deve, all'atto dell'immissione al consumo, avere un contenuto massimo di zuccheri riduttori da svolgere di gr 50/60 per litro;

Vista la domanda in data 21 giugno 1971, con la quale l'Ente tutela vini romagnoli a denominazione di origine di Forlì chiede che il contenuto massimo di zuccheri riduttori da svolgere previsto per il tipo «amabile» dal sopra citato art. 5 venga elevato a gr 80 per litro;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Ritenuto di accogliere la domanda prodotta dal citato Ente, in quanto l'aumento del contenuto zuccherino richiesto corrisponde alle effettive caratteristiche del vino prodotto con i tradizionali metodi di vinificazione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il contenuto massimo di zuccheri riduttori da svolgere previsto per il tipo « amabile » dall'art. 5 del disciplinare di produzione del vino « Albana di Romagna », approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1967, è elevato a gr. 80 per litro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 35

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione dei ruoli organici della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto interministeriale n. 2084 del 22 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971, registro n. 11, foglio n. 380, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *B* e quadro *C*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, la quale fissa i posti dei dirigenti amministrativi e tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, di dover procedere alla determinazione delle nuove piante organiche ed alla denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione;

Visto il decreto ministeriale emanato in data 3 agosto 1973, con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che alla formazione dei ruoli dirigenziali amministrativi e tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concorre il ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, con l'osservanza dei criteri rispettivamente indicati nei predetti decreti ministeriali;

Considerato che, ai fini della determinazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento del ruolo direttivo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, occorre portare in diminuzione nel ruolo stesso il numero dei posti corrispondente agli impiegati del cennato ruolo inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, stante la concorrenza del ruolo medesimo alla formazione dei quadri dirigenziali amministrativi e tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che nelle dotazioni organiche dei ruoli dirigenziali amministrativi e tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste incidono complessivamente, in sede d'inquadramento, ventitre impiegati provenienti dal ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione;

Considerato che, sottraendo dal numero degli ispettori generali e direttori compartimentali del predetto ruolo, in attività di servizio al 12 dicembre 1972 (venticinque), aumentato della dotazione organica dei direttori di divisione e ispettori capo dello stesso ruolo (quaranta), il numero degli impiegati che, come innanzi indicato, hanno inciso, complessivamente, in sede d'inquadramento nei posti delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente (ventitre) si ottiene la dotazione complessiva di quarantadue posti per le due qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o direttore compartimentale e di direttore di divisione o ispettore capo da ripartirsi in pari misura tra le medesime qualifiche e, precisamente, in numero di ventuno posti per la qualifica di ispettore generale o direttore compartimentale e di ventuno posti per quella di direttore di divisione o ispettore capo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, la dotazione organica complessiva delle qualifiche inferiori a primo dirigente (direttore di divisione aggiunto, direttore di sezione, consigliere o equiparate), del ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, è da rideterminarsi sottraendo dalla dotazione del predetto intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 i posti dirigenziali amministrativi e tecnici (ventitre) assegnati agli impiegati di detto ruolo;

Visto l'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, in virtù del quale i posti del ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, risultanti vacanti e non conferibili, sono soppressi dalla data della vacanza;

Ritenuto pertanto che, avuto riguardo alle risultanze desumibili delle nuove piante organiche stabilite dal suindicato decreto ministeriale 22 marzo 1971, per il personale del ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione, la dotazione organica complessiva del ruolo stesso, alla data del 12 dicembre 1972, è costituita da quattordici posti di ispettore generale o direttore compartimentale, quaranta posti di direttore di divisione o ispettore capo e da trecentocinquantadue posti di direttore di sezione o ispettore superiore e con-

sigliere per un totale di quattrocentosei posti di organico, tenuto conto di otto collocamenti a riposo per la citata legge n. 336;

Considerato altresì che, operata la detrazione di ventitre posti dal predetto totale (quattrocentosei), risulta attribuibile alle qualifiche inferiori a primo dirigente del ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, la dotazione complessiva di trecentottantatre posti di cui novantasei alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (pari ad un quarto della dotazione stessa) e duecentottantasette, cumulativamente, per le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere o equiparate;

Ritenuto infine che in corrispondenza dei posti ad esaurimento (quarantadue) previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate, debbono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettore generale o direttore compartimentale	21
direttore di divisione o ispettore capo	21
	42

Parametro	Qualifiche del ruolo	Numero dei posti
530 487 455 426 387	direttore aggiunto di divisione	96
307 287 190	direttore di sezione consigliere	287
		383

Art. 2.

In corrispondenza dei posti delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 1, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1974
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 257

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con la quale è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 ed, in particolare, l'art. 2 di tale legge n. 1549, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione del cennato Consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze;

Considerato che in data 28 novembre 1974 è venuto a scadere il quadriennio di nomina del rappresentante di questo Ministero in seno al predetto organismo;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina di cui trattasi per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Il primo dirigente Carriaggio dott. Salvatore è nominato, in rappresentanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per il quadriennio 29 novembre 1974-28 novembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,

sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Firenze, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

1) *Facchinaggio*: svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli, gruisti, autosollevatori operanti nel capoluogo della provincia: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 213.650 mensili;

b) portabagagli, gruisti, autosollevatori operanti negli altri comuni della provincia: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

c) facchini generici dei mercati generali, doganali, accompagnatori di bestiame dei macelli, degli scali ferroviari, etc.: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 126.600 mensili;

2) *Trasporto di persone*: effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) tassisti, autonoleggiatori, vetturini e simili: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

b) addetti al posteggio dei veicoli (autocustodi): 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 126.600 mensili:

3) *Trasporto merci per conto terzi*: effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) trasportatori di merci mediante animali e veicoli a trazione animale: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 57.200 mensili;

b) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili operanti in Firenze e Prato: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 126.600 mensili;

c) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili operanti nei comuni di Greve, Impruneta, S. Casciano, Certaldo, Fiorenzuola e Marradi: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 68.200 mensili;

d) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili operanti nei rimanenti comuni della provincia: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 94.800 mensili;

4) *Attività varie*:

Addetti allo scavo e preparazione dei materiali da trasporto, servizi di guardia a terra, polizia ed investigazioni private, barbieri, pulitori e simili: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Villafranca Lunigiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) con effetto dall'11 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974 e 17 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 65-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Polizzi Giuseppe, in Palermo, via Gesù e Maria al Papireto n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 65-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1472)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 66-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pirrone Salvatore, in Palermo, via Argenteria Vecchia n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 66-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1473)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Di Giorgi Vittorio, in Palermo, via Bora n. 127, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1490)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 48-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Torrasi Francesco Paolo, in Palermo, via S. Agostino n. 194, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 48-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1491)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 45-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tabascio Giuseppe, in Palermo, via Polacchi n. 86, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 45-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1487)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 47-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Maniscalco Domenico in Palermo, via S. Simonelli n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 47-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1488)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 40-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sorrentino Giuseppe, in Palermo, via Argenteria Vecchia n. 26, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 40-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1489)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1131/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1188/M)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Ponte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1189/M)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130/M)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1132/M)

Autorizzazione al comune di Settimo Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Settimo Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133/M)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134/M)

Autorizzazione al comune di Villa Bartolomea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Villa Bartolomea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135/M) autorizzato ad assumere

Autorizzazione al comune di Valeggio sul Mincio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Valeggio sul Mincio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136/M)

Autorizzazione al comune di Meolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Meolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137/M)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138/M)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140/M)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142/M)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143/M)

Autorizzazione al comune di Volpara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Volpara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Viminario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Pietro Viminario (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145/M)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146/M)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147/M)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148/M)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150/M)

Autorizzazione al comune di Camogli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Camogli (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1151/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154/M)

Autorizzazione al comune di Novate Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Novate Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 363.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158/M)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159/M)

Autorizzazione al comune di Castel Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Castel Maggiore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 615.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161/M)

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Lonigo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163/M)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1164/M)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.437.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166/M)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167/M)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168/M)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169/M)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1170/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1171/M)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172/M)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.097.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1174/M)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175/M)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1176/M)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1177/M)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178/M)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179/M)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1180/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182/M)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183/M)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184/M)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1185/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1186/M)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1187/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 17 gennaio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Mocerino Catterina, nata ad Afragola il 26 maggio 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 7.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 gennaio 1975

(759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 3 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	626,65	626,65	626,40	626,65	626,70	626,60	626,50	626,65	626,65	626,60
Dollaro canadese	627,50	627,50	627,80	627,50	627,70	627,50	627,60	627,50	627,50	627,50
Franco svizzero	261,23	261,23	261,30	261,23	261,77	261,20	261,13	261,23	261,23	261,20
Corona danese	116,45	116,45	116,40	116,45	116,40	116,45	116,43	116,45	116,45	116,40
Corona norvegese	128,40	128,40	128,40	128,40	128,30	128,40	128,28	128,40	128,40	128,40
Corona svedese	161,94	161,94	161,90	161,94	161,87	161,90	161,95	161,94	161,94	161,90
Fiorino olandese	268,20	268,20	268,40	268,20	267,90	268,10	268,12	268,20	268,20	268,10
Franco belga	18,465	18,465	18,47	18,465	18,43	18,45	18,46	18,465	18,46	18,45
Franco francese	150,89	150,89	151,10	150,89	150,77	150,85	150,85	150,89	150,89	150,85
Lira sterlina	1524 —	1524 —	1525,50	1524 —	1523,85	1523,95	1523,85	1524 —	1524 —	1524 —
Marco germanico	275,48	275,48	275,40	275,48	275,15	275,45	275 —	275,48	275,48	275,48
Scellino austriaco	38,745	38,745	38,75	38,745	38,68	38,72	38,71	38,745	38,74	38,70
Escudo portoghese	26,4125	26,4125	26,40	26,4125	26,35	26,40	26,35	26,4125	26,41	26,40
Peseta spagnola	11,30	11,30	11,29	11,30	11,29	11,30	11,30	11,30	11,30	11,29
Yen giapponese	2,199	2,199	2,21	2,199	2,18	2,19	2,1950	2,199	2,19	2,19

Media dei titoli del 3 marzo 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
» 5 % (Ricostruzione)	95,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,150
» 5 % (Città di Trieste)	91,850
» 5 % (Beni esteri)	90,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,050
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,250
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,575
» poliennali 7 % 1978	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1975

Valuta	
Dollaro USA	626,575
Dollaro canadese	627,55
Franco svizzero	261,18
Corona danese	116,44
Corona norvegese	128,34
Corona svedese	161,945
Fiorino olandese	268,16
Franco belga	18,462
Franco francese	150,87
Lira sterlina	1523,925
Marco germanico	275,24
Scellino austriaco	38,727
Escudo portoghese	26,381
Peseta spagnola	11,30
Yen giapponese	2,197

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per l'immissione nei ruoli organici provinciali della scuola materna statale delle insegnanti in servizio nelle scuole materne non statali assunte da enti pubblici mediante pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sui servizi dell'istruzione elementare e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237, sulle attribuzioni dei provveditori agli studi in materia di istruzione elementare;

Veduto il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, sul riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico anche del personale insegnante della scuola elementare;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, col quale sono stati emanati gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali;

Veduta la legge 24 settembre 1971, n. 820, sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduti i successivi decreti delegati del 31 maggio 1974, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare secondaria e artistica dello Stato;

Veduta la legge 19 luglio 1974, n. 349, sull'inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale e, in particolare l'art. 3;

Sentito il parere della sezione terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulle modalità del concorso da bandire a norma del citato art. 3 della legge 349;

Decreta:

Art. 1.

I provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 3 della legge 19 luglio 1974, n. 349, bandiscono sotto la data del 20 marzo 1975 nelle rispettive province, il primo concorso speciale, previsto dall'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per l'immissione nei ruoli organici provinciali della scuola materna statale delle insegnanti in servizio nelle scuole materne non statali assunte da enti pubblici mediante pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami.

Il bando da emanarsi dai provveditori agli studi si conformerà alle disposizioni contenute nel presente decreto relativamente alla determinazione dei posti da mettere a concorso, alle condizioni di ammisione delle candidate ed alle modalità di svolgimento del concorso.

Il concorso sarà per esame-colloquio e per titoli.

Art. 2.

Sono riservati al concorso di cui al presente decreto i due terzi dei posti di insegnante di scuola materna statale istituiti in ogni provincia per l'anno scolastico 1974-75, compresi quelli di insegnante aggiunta.

La frazione di due terzi superiore a 0,50 è data in aumento ai posti disponibili per il concorso speciale.

Ai fini della determinazione del numero dei posti disponibili non è fatta distinzione tra posti di insegnante di scuola normale e posti di insegnante di scuola speciale o di sezione speciale annessa a scuola normale.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le insegnanti in servizio, alla data di pubblicazione del bando, in scuole materne gestite da enti pubblici e assunte nelle stesse scuole per pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, in base al possesso di titolo di studio valido, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per l'insegnamento nella scuola materna statale e con nomina approvata dal provveditore agli studi.

E' inoltre, prescritto il possesso dei seguenti altri requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani dei territori non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non inferiore agli anni 18 (si prescinde dal limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni);

c) essere di buona condotta;

d) avere l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante di scuola materna;

e) godere del diritto di elettorato politico attivo se siasi superato il ventunesimo anno di età.

I requisiti indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il limite minimo di età dovrà essere compiuto non oltre il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e conforme al modello allegato al bando di concorso, dev'essere presentata al provveditore agli studi della provincia nella quale l'insegnante ha scelto di concorrere.

Si può partecipare al concorso in una sola provincia.

Le insegnanti che, essendo in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle scuole materne statali speciali e nelle scuole materne statali con indirizzo didattico differenziato, desiderano conseguire la nomina in tali scuole, debbono farne esplicita dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda le candidate devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani dei territori non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione (compresi quello della minore età) o della cancellazione, se maggiorenni, dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il titolo di studio posseduto;

f) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito a infermità;

g) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le dichiarazioni di cui sopra, sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Le candidate devono, inoltre, indicare l'esatto recapito al quale desiderano che siano inviate le comunicazioni che le riguardino. Ogni variazione del recapito dev'essere comunicata, mediante lettera raccomandata, al provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario del provveditorato agli studi competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Alla domanda devono essere uniti:

a) l'attestazione dell'ente, da cui la candidata dipende, dalla quale risulti la condizione di insegnante in servizio, alla data del bando, in scuola materna gestita dall'ente e nominata per effetto di pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, nonchè la data in cui il concorso è stato indetto e il posto occupato dall'insegnante nella relativa graduatoria;

b) il titolo di studio. La candidata può presentare un certificato rilasciato dal direttore della scuola magistrale o dal preside dell'istituto magistrale, attestante i voti riportati nello esame finale o il diploma di abilitazione magistrale o di abilitazione all'insegnamento nelle classi del grado preparatorio, in originale o copia autentica, semprechè da esso risultino i voti conseguiti. Nel caso di omessa presentazione del certificato e se il diploma non contenga l'indicazione dei voti, al titolo di studio sarà attribuita la valutazione minima prevista dall'annessa tabella;

c) gli altri titoli valutabili in base alla tabella annessa al presente decreto;

d) un elenco dei documenti prodotti insieme con la domanda. I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo; la regolarizzazione degli atti non conformi a dette prescrizioni e effettuata a cura del provveditore agli studi a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I documenti possono essere prodotti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copia ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici autenticati ai sensi dell'art 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la legalizzazione della firma, si richiamano le norme contenute nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per qualsiasi altra causa agli uffici dell'amministrazione scolastica, fatta eccezione per i titoli valutabili esistenti presso il provveditorato agli studi destinatario della domanda. In tal caso la candidata deve elencare nella domanda i documenti cui intende fare riferimento ed i motivi per i quali i titoli sono stati presentati.

Art. 6.

La domanda e la documentazione dei titoli valutabili devono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, nel quale saranno, a tal fine, precisati il giorno e l'ora di scadenza del termine stesso.

Se la domanda è recapitata a mano, il funzionario competente ad accettarla ne rilascia dichiarazione di ricevuta. Se inviata per posta, deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso dall'osservanza del termine di presentazione fa fede unicamente il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono escluse dalla partecipazione al concorso:

a) coloro che non presentino la domanda ed il documento indicato alla lettera a) dell'art. 5 entro il termine prescritto o la cui firma in calce alla domanda non risulti autenticata;

b) coloro che omettano nella domanda le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente art. 4;

c) coloro che presentino la domanda a più di un provveditore agli studi;

d) coloro che non risultino in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 3;

e) coloro che siano state dispensate da precedenti rapporti di pubblico impiego per inettitudine didattica causata da infermità;

f) coloro che si trovino in temporanea inabilitazione od interdizione;

g) coloro che siano state condannate alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura e coloro che siano state condannate per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

L'esclusione è disposta dal provveditore agli studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione di cui alle lettere f) e g), è disposta sulla base della dichiarazione fatta dalla candidata nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti svolti dal provveditore agli studi.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere e), f) e g) siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il provveditore agli studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Parimenti, sarà disposta la decadenza delle candidate di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni contenute nella domanda d'ammissione al concorso.

Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso il provvedimento di esclusione o di decadenza dal concorso è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro o il ricorso al tribunale amministrativo regionale entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni. In attesa della decisione del ricorso, l'interessata, a sua domanda, è ammessa a partecipare al concorso con riserva.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata dal provveditore agli studi subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Essa è costituita:

a) di un professore universitario o libero docente incaricato di pedagogia o di psicologia o di un preside di ruolo d'istituto magistrale statale, con funzione di presidente;

b) di un direttore didattico delle scuole elementari statali;

c) di una insegnante di scuola materna o di un insegnante elementare, preferibilmente munita di abilitazione allo insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale, le quali abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto in servizio nel provveditorato agli studi. Il segretario è anche responsabile dell'andamento amministrativo del concorso e riferisce al provveditore agli studi per ogni opportuno intervento.

I componenti della commissione giudicatrice sono esonerati dai normali compiti d'istituto per tutta la durata dei lavori.

La commissione decide collegialmente nei vari momenti del procedimento del concorso. Non è consentito il frazionamento della commissione né l'esame contemporaneo di più candidate.

Qualora venga a mancare qualcuno dei componenti, il provveditore agli studi lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugati ovvero parenti od affini di alcuna delle concorrenti entro il quarto grado né coloro che abbiano preparato alcuna delle concorrenti all'esame-colloquio.

Art. 9.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) *Pedagogia*:

a) conoscenza particolareggiata degli « Orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale » emanati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647;

b) consapevolezza dei problemi della pedagogia infantile con riferimento agli « Orientamenti dell'attività educativa »;

c) conoscenza dei sussidi didattici da impiegare nella scuola materna e loro valutazione dal punto di vista pedagogico.

2) *Psicologia*:

lineamenti di psicologia dell'età evolutiva con particolare riguardo al bambino dai tre ai sei anni.

3) *Igiene e puericultura*:

sviluppo fisico e cura del bambino dalla nascita ai sei anni.

4) *Ordinamento dello Stato italiano e legislazione sulla scuola materna*:

a) linee essenziali della struttura dello Stato italiano quale è espressa dalla Costituzione della Repubblica;

b) legislazione sulla scuola materna: l'ordinamento; i decreti delegati applicativi della legge 30 luglio 1973, n. 477, con particolare riferimento agli organi collegiali, ai doveri e ai diritti dell'insegnante di scuola materna, alla funzione dell'assistente.

5) *Le « carte » degli organismi internazionali sui diritti dell'infanzia.*

Art. 10.

La commissione giudicatrice dispone di cinquanta punti per l'esame-colloquio e di venticinque punti per i titoli indicati nella tabella allegata al presente decreto.

L'esame-colloquio s'intende superato se la concorrente ottiene una votazione non inferiore a trenta punti.

Non possono essere attribuiti più di quattordici punti per i titoli di cultura, più di dieci punti per i titoli di servizio e di un punto per le benemerenze.

La valutazione dei titoli è effettuata al termine degli esami-colloqui e per le sole candidate che hanno superato la prova.

Art. 11.

L'ordine con cui le candidate sono chiamate all'esame-colloquio è stabilito dalla commissione giudicatrice. Del giorno e dell'ora fissati per il colloquio è dato avviso alle singole candidate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Perde il diritto alla prova la concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla commissione, la quale, in tal caso, le fissa una altra improrogabile data.

Le concorrenti debbono presentarsi munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata e provvista della firma della concorrente autenticata da un notaio o dal segretario comunale;

2) libretto ferroviario;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) patente automobilistica;

7) libretto o tesserino universitario.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolge l'esame-colloquio.

Art. 12.

Le concorrenti che superano l'esame-colloquio debbono inviare al provveditore agli studi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'esame-colloquio, i documenti attestanti l'eventuale possesso di requisiti di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. La documentazione dev'essere conforme alle prescrizioni contenute nelle singole leggi sulla materia.

Art. 13.

Concluse anche le operazioni di valutazione dei titoli, la commissione provvede alla formazione della graduatoria generale di merito, nella quale sono iscritte tutte le candidate che hanno superato l'esame-colloquio, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti all'esame-colloquio e di quelli attribuiti per i titoli.

In caso di parità di punteggio complessivo l'ordine di graduatoria è determinato, sulla scorta dei documenti di cui allo art. 12 del presente decreto.

Nella graduatoria devono essere indicati per ciascuna concorrente il voto assegnato all'esame-colloquio, i punti attribuiti per i titoli, il totale dei punti, nonchè, in caso di parità, i titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 14.

I processi verbali delle sedute della commissione debbono essere redatti in duplice copia dal segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

Dai verbali debbono risultare, tra l'altro, i voti attribuiti a ciascuna candidata nell'esame-colloquio, per ciascuno dei titoli e, complessivamente, per ciascuna categoria di titoli, nonchè la graduatoria generale di merito.

Art. 15.

La graduatoria di merito è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi e vi rimane affissa per dieci giorni entro i quali è ammesso presentare reclamo al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, esaminati i reclami o d'ufficio, può rettificare la graduatoria senza darne comunicazione alle interessate. Quindi, con suo decreto, approva la graduatoria sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte delle vincitrici dei requisiti per la immissione nei ruoli delle insegnanti di scuola materna statale.

La graduatoria approvata come sopra è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi e vi rimane affissa fino a quando non sia nominata l'ultima concorrente avente diritto. La pubblicazione della graduatoria costituisce risposta ai reclami di cui al primo comma.

La graduatoria è aggiornata mediante l'annotazione delle eventuali decadenze o rinunce e delle decisioni di eventuali ricorsi presentati al Ministro o al tribunale amministrativo regionale.

Art. 16.

Sono dichiarate vincitrici del concorso le concorrenti comprese nell'ordine della graduatoria in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso. Le concorrenti che seguono nell'ordine della graduatoria sono immesse in ruolo in surrogazione delle vincitrici dichiarate decadute dal concorso o dalla nomina o rinunziatarie.

A ciascuna delle vincitrici sono comunicati, a cura del provveditore agli studi, il risultato conseguito, con l'indicazione del punteggio attribuito e del posto occupato in graduatoria, e l'invito a presentare i documenti di rito secondo le modalità indicate nell'art. 17.

Art. 17.

Le concorrenti incluse tra le vincitrici, nonchè quelle utilmente collocate nella graduatoria generale di merito per le surrogazioni, sono invitate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad inviare entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle classi del grado preparatorio o diploma di maturità magistrale (già di abilitazione all'insegnamento elementare) qualora non sia stato prodotto insieme con la domanda di ammissione al concorso. Può essere presentato in originale o in copia ottenuta con i procedimenti indicati nel terzo comma del precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici in data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza (per le sole concorrenti che hanno compiuto il 21° anno di età);

5) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo;

6) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessata ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che la concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un'insegnante o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri, e, particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute dei bambini

Dal certificato dovrà altresì risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui la candidata è tenuta a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare e che è stato eseguito, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'accertamento sierologico del sangue.

Il provveditore agli studi ha facoltà in ogni caso di sottoporre le candidate alla visita di una commissione medica. Qualora la concorrente sia mutilata od invalida di guerra, ovvero mutilata od invalida per servizio, detta commissione sarà formata dal provveditore agli studi a norma rispettivamente dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, d'intesa, nel primo caso, con la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e, nel secondo caso, con la sezione provinciale dell'unione nazionale mutilati per servizio.

In seguito all'esito di detta visita, il provveditore agli studi ha facoltà di disporre la decadenza da ogni diritto conseguente la partecipazione al concorso nei confronti delle candidate che non risultino fisicamente idonee all'ufficio di insegnante di scuola materna in qualsiasi sede di servizio.

Quando qualche documento di rito non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, l'interessata è invitata, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di giorni quindici dalla data in cui è recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

Le concorrenti, che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, incorrono nella decadenza dal diritto alla nomina prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dal provveditore agli studi.

Art. 18.

Verificata la regolarità dei documenti di rito, le vincitrici aventi titolo alla nomina sono convocate presso il provveditore agli studi per scegliere la sede tra quelle risultanti disponibili dopo che sia stato provveduto all'inquadramento in ruolo e all'assegnazione definitiva di sede per le insegnanti di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1974, n. 349.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dalle interessate.

Se tra i posti disponibili siano compresi posti d'insegnante di scuola materna statale speciale o di scuola materna statale con indirizzo didattico differenziato autorizzato dal Ministero, alle stesse potranno essere assegnate solo le vincitrici che, a norma del precedente art. 4, siano in possesso dei titoli prescritti per l'insegnamento nelle predette scuole.

Il provveditore agli studi, effettuata la scelta della sede da parte delle interessate, invia, a ciascuna di esse, mediante raccomandata, copia del proprio decreto di nomina in prova, il quale deve contenere l'indicazione della decorrenza, della sede assegnata e del giorno stabilito per l'assunzione in servizio.

L'insegnante che non assume servizio entro il termine stabilito è dichiarata decaduta dalla nomina, salvo che, per gravi documentati motivi, non abbia ottenuto una proroga che non può eccedere i due mesi. Scaduta anche la proroga senza che vi sia stata l'assunzione del servizio, l'insegnante è dichiarata decaduta dalla nomina e, in sua surrogazione, è nominata, secondo quanto previsto dal precedente art. 16, un'altra insegnante compresa nella graduatoria generale di merito.

Le insegnanti che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità assumeranno il servizio alla scadenza del periodo di astensione obbligatorio risultante da apposito certificato prodotto dall'interessata.

Gli effetti giuridici della nomina decorrono dal 1° settembre 1975; gli effetti economici dalla data di assunzione del servizio.

Ogni provvedimento di nomina è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi entro il giorno in cui la nomina è comunicata all'interessata. Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, il valore di notificazione alle eventuali controinteressate, ai sensi dell'art. 165 del testo unico sulla istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577).

I provvedimenti di decadenza della nomina sono comunicati con lettera raccomandata alle interessate e sono, altresì, affissi all'albo del provveditorato agli studi.

Art. 19.

Nelle province in cui il concorso vada deserto per mancanza di candidate o di vincitrici o non tutti i posti messi a concorso siano coperti, il provveditore agli studi ne da comunicazione a tutti gli altri provveditori agli studi ed al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, indicando il numero dei posti disponibili per il conferimento alle candidate che, comprese nelle graduatorie di merito delle altre province, non siano state nominate per insufficienza di posti.

La comunicazione deve essere effettuata non appena accertata la disponibilità di posti per le cause sopra indicate e, comunque non oltre il 14 settembre 1975.

I provveditori agli studi e il sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, ricevute le comunicazioni predette, pubblicano all'albo del proprio ufficio l'elenco dei posti ancora disponibili nelle altre province, con l'indicazione del numero dei posti per ciascuna provincia. Contemporaneamente pubblicano allo stesso albo l'invito a quante vi abbiano interesse tra le candidate non nominate a presentare, entro un termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione dell'invito, la domanda di assegnazione a uno dei posti compresi nell'elenco.

L'assegnazione può essere richiesta in ordine di preferenza, per tutte le province indicate nell'elenco. In ogni domanda deve essere riportato l'elenco nello stesso ordine di preferenza delle province richieste.

Le domande sono trasmesse, entro il 30 settembre 1975, mediante raccomandata ai provveditori agli studi delle province richieste dalle interessate, insieme con l'indicazione del risultato conseguito nel concorso da ciascuna insegnante, quale è indicato nella graduatoria di merito.

Ricevute le domande, il provveditore agli studi compila la graduatoria delle insegnanti interessate alla nomina, sulla base dei risultati da ciascuna conseguiti nel concorso svolto nella provincia di provenienza. La graduatoria è pubblicata in conformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 15.

Per tutte le operazioni conseguenti alla pubblicazione della graduatoria e per quelle relative alla nomina e all'immissione nei ruoli delle aspiranti si applicano le norme contenute nel presente decreto.

Al fine di consentire alle interessate l'esercizio del diritto di preferenza indicato nella domanda, le nomine saranno conferite tutte, nel limite dei posti disponibili in ciascuna provincia, entro il 15 ottobre 1975, con l'invito alle insegnanti a comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza dalla nomina, entro il 25 ottobre 1975.

Subito dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'accettazione della nomina, il provveditore agli studi ne da comunicazione telegrafica ai provveditori delle altre province richieste dall'interessata, i quali ne prendono nota nelle rispettive graduatorie e considerano l'insegnante quale rinunziataria alla nomina nelle relative province.

Art. 20.

Le concorrenti che superano l'esame-colloquio, anche se non comprese tra le vincitrici, conseguono l'abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole materne statali prevista dallo art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444. Con successive disposizioni sarà regolato il rilascio del relativo diploma.

Le concorrenti che siano fornite del diploma di maestra giardiniera, abilitante all'insegnamento negli ex giardini d'infanzia, partecipano al concorso ai soli fini dell'immissione nei ruoli delle scuole materne statali. Se nell'esame-colloquio conseguono

una votazione superiore a quella, valutata in cinquantesimi, conseguita negli esami di abilitazione di cui alla classe LV della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, possono ottenere, quando ne sia prevista la valutazione, che sia considerato come voto di abilitazione quello più elevato.

Art. 21.

Le concorrenti nominate in prova a seguito del concorso speciale sono iscritte nei ruoli provinciali della scuola materna statale.

Completato il periodo di prova, le interessate possono chiedere, ai sensi dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, il riconoscimento del servizio prestato, alle dipendenze dell'ente pubblico nelle scuole dell'ente medesimo gestite in base al concorso che ha dato loro il titolo per l'ammissione al concorso previsto dal presente decreto.

La durata del servizio di cui al precedente comma è valutata per intero agli effetti della posizione di carriera da attribuire nei ruoli della scuola materna statale alla data del 1° settembre 1975.

Ai fini previsti dai precedenti commi, le insegnanti interessate presenteranno al provveditore agli studi, entro un anno dalla nomina nei ruoli della scuola materna statale, un certificato di servizio, rilasciato dall'ente dal quale in precedenza dipendevano, completo di tutti i dati concernenti la nomina nelle scuole materne dell'ente e la carriera percorsa alle dipendenze dell'ente medesimo.

L'originale e la copia autenticata dell'atto di nomina e di tutti gli atti di carriera delle interessate sarà inviato, a cura dell'ente, al provveditore agli studi competente.

Art. 22.

Oltre che nei casi previsti dal precedente art. 7, avverso ogni altro provvedimento adottato dal provveditore agli studi ai sensi del presente decreto è ammesso, entro trenta giorni da quello in cui l'interessata ha conoscenza dell'atto, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione ovvero, in alternativa e nei termini indicati dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali.

Qualora all'atto della compilazione della graduatoria di merito non sia ancora intervenuta la decisione del ricorso, l'interessata è iscritta nella graduatoria, ma non si procede alla sua nomina né a quella della candidata cui spetterebbe la nomina in caso di rigetto del ricorso, sino a quando non sia intervenuta la decisione del Ministro o del tribunale amministrativo regionale.

I ricorsi gerarchici al Ministro per la pubblica istruzione devono essere prodotti nei termini e nei modi prescritti dallo art. 165 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 344

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — TITOLI DI CULTURA
(massimo di punti attribuibili: 14)

1) titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso: fino ad un massimo di punti 4,50.

Valutata in decimi la votazione complessiva assegnata al diploma si assegnano:

dalla media di 6,50 a quella di 6,99	punti 0,50
dalla media di 7 a quella di 7,49	» 1
dalla media di 7,50 a quella di 7,99	» 1,50
dalla media di 8 a quella di 8,49	» 2
dalla media di 8,50 a quella di 8,99	» 2,50
dalla media di 9 a quella di 9,49	» 3,50
dalla media di 9,50 a quella di 10	» 4,50

(se la candidata è in possesso sia del diploma rilasciato dagli istituti magistrali che del diploma rilasciato dalle scuole magistrali, si valuta quello con votazione complessiva, rapportata a decimi, più elevata);

2) altri diplomi di scuola secondaria di secondo grado diversi da quelli di cui al n. 1 (se ne valuta uno solo) . . . . punti 1

3) diploma di maestra giardiniera di cui alla classe LV della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, la cui votazione va rapportata a cento, per ogni voto superiore a 60 . . . . punti 0,10

4) laurea in pedagogia . . . . punti 3

5) diploma di abilitazione alla direzione didattica o alla vigilanza scolastica . . . . punti 2

6) altre lauree (se ne valuta una sola) . . . . . punti 1

7) diploma di assistente sociale o di vigilatrice d'infanzia o di assistente sanitaria vigilatrice o di puericultrice (si valuta un solo diploma) . . . . punti 1

8) *a*) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297;

b) diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi ed agli ambliopi, conseguiti rispettivamente presso la scuola di metodo dell'istituto statale «Romagnoli» ed in corsi di specializzazione per ambliopi autorizzati dal Ministero;

c) diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti ed ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo statali o autorizzate degli istituti per sordomuti e in corsi indetti od organizzati dal Ministero:

se conseguiti in corsi di studio riservati alle insegnanti di scuola materna . . . . punti 1

se conseguiti in corsi di studio organizzati per insegnanti elementari . . . . » 0,70

(si valutano al massimo due diplomi purchè si riferiscano a specializzazioni diverse);

9) diplomi o certificati conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi della durata non inferiore a 6 mesi autorizzati o riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione al fine specifico della sperimentazione e preparazione all'insegnamento secondo un indirizzo didattico differenziato nelle scuole materne (art. 46 del testo unico n. 257 del 1925) (si valutano più diplomi o certificati purchè riferentesi ad indirizzi diversi) . . . . punti 1

10) certificati di frequenza conseguiti per esami al termine di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione per insegnanti di scuola materna;

diplomi o certificati conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 1955 e del decreto ministeriale 31 luglio 1962, per insegnanti di scuole materne;

diplomi conseguiti al termine di corsi per infermiera generica o, per infermiera volontaria della C.R.I.:

per ogni corso	punti 0,10
per un massimo di	» 0,50

(i diplomi o certificati conseguiti al termine di corsi autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione devono recare l'indicazione del provvedimento di autorizzazione ad essere vistati dal provveditore agli studi, quando non siano firmati da lui o da un suo rappresentante);

11) risultato conseguito nelle prove d'esame in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, a posti di insegnante di scuola materna (compreso quello che da il titolo per la partecipazione al concorso speciale) indetti da enti pubblici . punti da 1 a 7

Valutata in decimi la votazione ottenuta nelle prove d'esame, si assegnano:

da 6,50 a 6,99	punti 1
» 7 » 7,99	» 2,50
» 8 » 8,99	» 4
» 9 » 9,50	» 5,50
» 9,50 » 10	» 7

(non si tiene conto delle frazioni centesimali di punto).

In caso di più concorsi si valuta quello più vantaggioso per la candidata.

B. — Titoli di servizio (1)

(massimo dei punti attribuibili: 10)

Tra più servizi contemporanei se ne valuta uno solo, che sia il più vantaggioso, mentre è consentito il cumulo tra più servizi non contemporanei prestati nello stesso anno scolastico:

1) servizio prestato per almeno cinque mesi nello stesso anno scolastico, come incaricata o supplente nelle scuole materne statali o nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali:

per ogni anno qualificato « Buono » (buono con 8) . . . punti 0,75
per ogni anno qualificato « Distinto » (buono con 9) . . . . » 1
per ogni anno qualificato « Ottimo » (valente) . » 1,50
per ogni mese . . . . » 0,10

2) servizio prestato come titolare di ruolo o come incaricata o supplente nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali o pareggiati per almeno sette mesi nello stesso anno scolastico:

per ogni anno qualificato « Buono » . . . punti 0,75
per ogni anno qualificato « Valente » . . . » 1
per ogni anno qualificato « Ottimo » . » 1,50
per ogni mese . . . . » 0,10

3) servizio prestato come al precedente n. 2 nei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali legalmente riconosciuti:

per ogni anno di servizio prestato senza demerito . . . . . punti 0,75
per ogni mese . . » 0,10

4) servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole gestite da enti pubblici per nomina conseguita dopo il superamento di un concorso, per esami e per titoli ed esami, compreso quello in base al quale è chiesta la partecipazione al concorso speciale per l'immissione nei ruoli della scuola materna statale:

per ogni anno ed almeno cinque mesi punti 1
per ogni mese . . . . » 0,10

5) servizio prestato in qualità d'insegnante presso le scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza e da altri enti pubblici non per effetto di superamento di un concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, nonchè da enti ed istituzioni e da privati: (2)

per ogni anno ed almeno cinque mesi . punti 0,75
per ogni mese . . » 0,10

(nei casi in cui ai numeri 4) e 5) il servizio attestato per la durata dall'ispettore scolastico, è valutato a condizione che sia prestato in scuole materne autorizzate, con nomina approvata dal provveditore agli studi. La valutazione del servizio per un anno intero ha luogo quando la candidata abbia prestato servizio nello stesso anno scolastico per almeno cinque mesi e per un numero di ore non inferiore alle 6 giornaliere). (3)

6) servizio prestato come ai precedenti numeri 4) e 5) per un numero di ore inferiore alle 6 giornaliere:

per ogni anno e per almeno cinque mesi punti 0,50
per ogni mese . . . . . . » 0,08

7) servizio di assistente prestato senza demerito nelle scuole materne statali dall'anno scolastico 1968-69, attestato per la durata dal direttore didattico:

per ogni anno e per almeno cinque mesi punti 0,50
per ogni mese . . . . » 0,10

8) *a*) servizio prestato come titolare di ruolo o come provvisoria (incaricata) o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori statali, agli educandati femminili statali ed agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e dei sordomuti; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da enti di cultura; servizio di scuola popolare comunque prestato (compreso il servizio in centri di lettura purché qualificato), nelle scuole carcerarie, nelle scuole militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie, sempreché il servizio sia prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate.

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico, per almeno cinque mesi (almeno 6 mesi per il servizio nei centri di lettura):

per ogni anno qualificato « Buono » (buono con 8) . . . . punti 0,20
per ogni anno qualificato « Distinto » (buono con 9) . . . . » 0,30
per ogni anno qualificato « Ottimo » (valente) . » 0,50

b) servizio prestato con il rilascio della qualifica in doposcuola comunque denominati, gestiti dai patronati scolastici e da altri enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali. (La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno cinque mesi di effettivo servizio e per almeno 4 o 3 ore giornaliere rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni: si attribuisce per ogni anno scolastico il punteggio di cui alla lettera *a*);

9) è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica (n. 1 della presente tabella) il servizio militare ed assimilato (compreso il servizio di infermiera volontaria della C.R.I. regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purché non iniziato dopo il 25 aprile 1945.

E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-46 nei confronti delle reduci dalla prigionia rimpatriate dopo la data anzidetta.

Nei confronti delle mutilate ed invalide di guerra e della lotta di liberazione è valutato anche il periodo di tempo successivo alla mutilazione ed invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945).

Alle stesse condizioni previste dal presente n. 9) è valutato il periodo di deportazione civile;

10) perseguitate politiche e razziali:

per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione, non poterono durante il passato regime, per motivi politici o di razza, prestare servizio di provvisoria o di supplente, sono valutati, come servizio scolastico con la massima qualifica, gli anni in cui esse sono rimaste assenti, per tali motivi, dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1944-45: (4)

per ogni anno . . . . punti 1,50

---

(1) Ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153, sono valutati in misura doppia, fermo restando il massimo complessivo di punti 10, i servizi prestati nelle scuole all'estero statali, pareggiate, legalmente riconosciute o sussidiate dal Ministero degli affari esteri, documentati mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità dipendente dal Ministero medesimo.

(2) E' soggetto a valutazione anche il servizio, documentato mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità dipendente dal Ministero degli affari esteri, prestato nelle scuole materne funzionanti all'estero purché autorizzate o comunque vigilate dal Ministero medesimo.

(3) La valutazione va fatta anche se l'orario di funzionamento della scuola sia stato ridotto, con l'autorizzazione della competente autorità scolastica, da 6 a 5 ore in un giorno della settimana.

(4) L'assenza dalla scuola di cui ai numeri 9) e 10) si valuta per periodi di dodici mesi dalla data d'inizio dell'assenza. La valutazione si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12 di quello previsto per un anno.

C. — Benemerenze

(massimo dei punti attribuibili: 1)

1) croce di guerra al merito . . . . punti 0,10
medaglia di bronzo e croce di guerra al V.M. » 0,25
promozione per merito di guerra e medaglia di argento al V.M. . . . . » 0,50
medaglia d'oro al V.M. . . . . » 0,75

2) mutilate ed invalide di guerra, mutilate ed invalide per fatti di guerra, mutilate ed invalide per causa di servizio e di lavoro . . . . » 0,75

3) vedove (non rimaritate) e orfane di caduti in guerra o per fatti di guerra o di caduti per causa di servizio o di lavoro . . . . » 0,50

(1792)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1975, n. **6.**

Apertura di credito di L. 100.000.000 a favore dell'azienda speciale di gestione delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le necessità di cassa dell'azienda speciale di gestione delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno, la giunta provinciale è autorizzata a disporre a favore dell'azienda stessa una apertura di credito di L. 100.000.000, da commutarsi in un conto corrente speciale fruttifero presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria provinciale.

I prelevamenti dal conto corrente saranno effettuati dalla azienda di volta in volta secondo le effettive occorrenze. La azienda è tenuta a riversare sul conto corrente fino alla concorrenza dell'importo dell'apertura di credito le somme introitate a qualsiasi titolo per effetto della gestione delle terme.

Gli interessi maturati sul conto corrente sono versati annualmente nelle casse della provincia.

Art. 2.

All'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1540 - categoria III. — Fondo per una apertura di credito a favore dell'azienda speciale di gestione delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno . . . . L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(657)

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1975, n. **7.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 6 *del* 27 *gennaio* 1975)

(969)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. **8.**

Modifiche alle disposizioni concernenti provvedimenti in favore dei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è modificato come segue:

« Entro il mese di gennaio di ogni anno, la giunta provinciale determina ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, le categorie che possono essere ammesse a contributo, il riparto in termini percentuali dell'ammontare complessivo fra le categorie di opere medesime nonchè, ai fini dell'istruttoria delle domande, la competenza dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dello ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le domande per la concessione dei contributi, corredate del progetto o del piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli uffici forestali o agrari competenti per categorie di opere.

La concessione del contributo è disposta con deliberazione della giunta provinciale ».

Art. 2.

L'art. 18 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è così modificato:

« Alla liquidazione ed al pagamento dei contibuti si provvede sulla base dell'operato di collaudo eseguito dall'ufficio che ha provveduto all'istruttoria della pratica.

Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato.

Sui contributi concessi possono essere corrisposti acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio incaricato dell'istruttoria; l'importo degli acconti non può superare il 90 per cento del contributo concesso ».

Art. 3.

E' abrogato l'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dallo art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, la deliberazione della giunta provinciale prevista dal primo comma dello art. 1 viene assunta entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la utilizzazione dei fondi stanziati a carico di precedenti esercizi finanziari.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1084)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. **9**.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, relativa ad interventi per i parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;

2) L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, come sostituito dal primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12, è sostituito dai seguenti:

« Per i fini di cui agli articoli 3, lettera *b*), e 6, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 annui per trenta anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia come segue:

L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971;

L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1973;

L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2001 ».

Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al quarto comma dell'art. 11 della medesima legge provinciale n. 15, il periodo "dal 1969 al 1998" è sostituito con i periodi "dal 1969 al 1971", "1973" e "dal 1976 al 2001" ».

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le annualità di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia come segue:

L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1973;

L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2003 ».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1975 si provvede mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto del precedente art. 2, dalla eliminazione delle annualità previste a carico dei medesimi esercizi finanziari dalle leggi provinciali 12 settembre 1968, n. 15 e 14 agosto 1972, n. 12.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5600 - categ. X. — Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale ai sensi degli articoli 3, lettera *b*), e 6, lettera *b*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, e dell'art. 1 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12 . . . . . L. 80.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5601 - categ. VIII. — Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15 L. 80.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1085)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. **10**.

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, concernente agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il concorso di cui all'art. 1 è fissato in misura non superiore al 12 per cento annuo costante, per la durata di quindici anni, nel pagamento dell'onere derivante dal mutuo da accendersi da parte dell'ente beneficiario presso un istituto di credito operante in provincia ».

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare, su richiesta, entro il limite massimo di cui all'articolo precedente, i concorsi già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1988.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5620 - categ. X. — Nuove agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1086)

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **42.**

Modifiche alla composizione del consiglio regionale per l'agricoltura istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, emendato dalla legge di ratifica 19 giugno 1948, n. 19, e dalla legge regionale 30 ottobre 1950, n. 78, fanno parte del consiglio regionale per l'agricoltura:

il direttore regionale dell'agricoltura;

il direttore regionale delle foreste;

il ragioniere generale della Regione;

due dirigenti amministrativi e due dirigenti tecnici particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nominati fra i funzionari dell'assessorato stesso.

L'ultimo comma dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo del presidente della Regione è così modificato:

« Assiste il consiglio, quale segretario, un funzionario dello assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

L'art. 8 del decreto legislativo del presidente della Regione di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'assessore regionale preposto al bilancio, stabilisce con decreto la misura dei compensi spettanti ai componenti che ne hanno titolo.

La relativa spesa graverà sugli appositi capitoli del bilancio della Regione, assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **43.**

Modifiche alla composizione del comitato regionale per la bonifica istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88, modificato con legge di ratifica 21 giugno 1948, n. 20, e con legge regionale 30 ottobre 1950, n. 79, fanno parte del comitato regionale per la bonifica:

il direttore regionale dell'agricoltura;

il direttore regionale delle foreste;

il ragioniere generale della Regione;

due dirigenti amministrativi e tre dirigenti tecnici particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'assessorato stesso.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto del presidente della Regione di cui allo articolo precedente è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'assessore regionale preposto al bilancio, stabilisce con decreto la misura dei compensi spettanti ai componenti che ne hanno titolo.

La relativa spesa graverà sugli appositi capitoli del bilancio della Regione, assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **44.**

Norme concernenti il personale dei disciolti consorzi obbligatori anticoccidici della Sicilia, del disciolto centro per l'industria degli olii, dei grassi e dei saponi di Catania e del disciolto centro per l'industria del latte di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dei disciolti consorzi obbligatori anticoccidici, immesso in servizio alle dipendenze dell'ente di sviluppo agricolo ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1970, n. 28, è estesa l'integrale applicazione, a tutti gli effetti e con la medesima decorrenza, del regolamento organico e delle relative norme transitorie per i dipendenti dell'ente di sviluppo agricolo, approvato con decreto del presidente della Regione n. 3279/R.A. del 24 luglio 1971.

Art. 2.

Al personale del disciolto centro per l'industria degli olii, dei grassi e dei saponi di Catania ed a quello del disciolto centro per l'industria del latte di Ragusa, immesso in servizio alle dipendenze dell'ente di sviluppo agricolo ai sensi della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, viene estesa la integrale applicazione, a tutti gli effetti e con la stessa decorrenza, del regolamento organico e relative norme transitorie per i dipendenti dell'ente di sviluppo agricolo, approvato con decreto del presidente della Regione n. 3279/R.A. del 24 luglio 1971.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **45**.

Determinazione dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta locale sui redditi di spettanza della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è determinata nella misura del due per cento.

La predetta aliquota si applica per i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1974. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

MANNINO

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **46**.

Estensione ai comuni siciliani delle norme di cui alla legge 29 gennaio 1974, n. 16, recante rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni siciliani possono, previa deliberazione del consiglio comunale, avvalersi delle norme di cui alla legge 29 gennaio 1974, n. 16, recante rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **47**.

Estensione agli enti locali della Regione siciliana della legge 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità di carica agli amministratori delle province e dei comuni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169, è estesa agli amministratori ed ai consiglieri dei comuni e delle province della Regione, con la sostituzione del vice sindaco in luogo dell'assessore delegato e dell'assessore anziano.

Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla legge regionale 30 luglio 1973, n. 33.

La misura di lire 70 mila indicata nell'art. 1 della predetta legge regionale è elevata a lire 100 mila.

Le indennità previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, non possono cumularsi con altre eventualmente deliberate a qualsiasi titolo non previsto dalla medesima legge.

Le indennità di carica non sono cumulabili con le indennità di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali 9 ottobre 1954, n. 36, 4 aprile 1960, n. 9, 7 ottobre 1954, n. 20 e 11 aprile 1969, n. 9.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **48**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, riguardante provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, successivamente modificato, è prorogato al 31 dicembre 1975.

La durata della garanzia e del contributo previsti dagli articoli 28 e 29 della sopracitata legge non può superare 60 mesi.

Art. 2.

L'art. 50 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, viene modificato nel modo seguente:

« "Il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a 120 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni. Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito" ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 28 dicembre 1974, n. 49.

Contributo all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, per il mancato introito per pigioni di alloggi popolari in occasione del terremoto del 1968, e relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, una somma comunque non superiore a lire 900 milioni.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà accreditata in favore del legale rappresentante dell'Istituto, il quale, entro tre mesi, dovrà presentare all'amministrazione regionale il relativo rendiconto.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

All'onere ricadente nell'anno finanziario 1974, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 28 dicembre 1974, n. 50.

Istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori già dipendenti dall'azienda metalmeccanica COMEC di Catania assistiti dalla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 49, e che risultino disoccupati nel ventesimo giorno susseguente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè a quei lavoratori dell'azienda che alla data di entrata in vigore della legge suindicata risultavano chiamati alle armi.

Lo stato di disoccupazione dei lavoratori è accertato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania.

I corsi hanno la durata di 280 giorni effettivi e la loro gestione è affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione preferibilmente alla GEPI o ad una società collegata.

Art. 2.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 3.

Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della cessazione dell'attività dell'azienda COMEC, per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di una indennità di L. 200 per ogni familiare a carico.

I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda.

Art. 4.

Le somme stanziate a favore dell'ente di cui all'art. 1 della presente legge per lo svolgimento dei corsi, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, il quale ne dispone la erogazione all'ente gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'ente gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati agli operai che risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Vincenzo, nel comune di Fiumefreddo, alla data del 4 settembre 1974, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 6.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento del salario contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'azienda Guttadauro.

Art. 7.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 6 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori.

Art. 8.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Per le finalità dell'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni.

Art. 9.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un'indennità straordinaria di L. 300.000 ai dipendenti che alla data dell'1 giugno 1974 risultavano occupati presso la ditta Vianini di Capaci, nonchè ai dipendenti che alla data del 26 agosto 1973 risultavano occupati presso la SEAFLIGHT S.p.a. di Messina ed una indennità straordinaria di L. 200.000 ai lavoratori della CEB S.p.a. di Palermo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino licenziati.

Per le finalità del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 35 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere un contributo *una tantum* di L. 300.000 ai lavoratori agrumari interni disoccupati, già dipendenti dalle ditte Di Grazia Mariano, Catanzaro Antonino, Cooperativa Riviera del Sole, Spampinato Michele, Maccarrone Salvatore, esercenti il commercio di agrumi in Acireale e che abbiano cessato l'attività, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nelle liste dei lavoratori disoccupati presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Acireale.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.

Per la liquidazione delle indennità straordinarie e del contributo *una tantum* previsti nel presente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio le somme occorrenti.

I predetti uffici dovranno presentare il rendiconto all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità e dei contributi.

Art. 10.

La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso la società Piedigrotta di Caltanissetta istituiti con legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogata di centottanta giorni effettivi a far data dal 10 gennaio 1975.

Ai lavoratori di cui al comma precedente è altresì concessa una indennità straordinaria complessiva di L. 140.000.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

Art. 11.

L'indennità straordinaria di L. 200.000 prevista dall'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, per i lavoratori dell'impresa Accomando Vincenzo, appaltatrice di lavori dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo, è corrisposta ai lavoratori che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati presso l'impresa.

Art. 12.

L'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è modificato come segue:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo che non hanno potuto trovare occupazione presso il Cantiere di Palermo in conseguenza del fortunale del 25 ottobre 1973.

La partecipazione ai detti corsi è riservata ai contrattisti che, avviati al lavoro nell'anno 1973, abbiano prestato servizio per almeno centocinquanta giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1973 ed a quelli che, pur non avendo lavorato nell'anno 1973, hanno prestato servizio per almeno tredici mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1972 e ai lavoratori contrattisti compresi nell'elenco di cui all'accordo sindacale del 5 marzo 1974 sottoscritto e depositato presso la commissione comunale di collocamento di Palermo e in base al quale si è provveduto all'avviamento al lavoro presso i Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo ».

Art. 13.

L'art. 3 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è dovuto un assegno giornaliero pari all'importo netto del salario minimo iniziale percepito in cantiere da un operaio di terza categoria corrispondente all'attuale secondo livello.

Ai suddetti lavoratori dopo trenta giorni di frequenza è corrisposta una indennità straordinaria di L. 200.000 *pro-capite*.

I lavoratori che frequentano i corsi senza avere effettuato assenze non giustificate acquisiscono titolo preferenziale rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento per il loro avviamento ai Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo sia per contratti di lavoro a tempo determinato, sia per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il titolo preferenziale di cui al precedente comma è acquisito anche dai contrattisti partecipanti ai corsi i quali, previa opportuna prova di idoneità, siano assunti a tempo indeterminato dai Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo prima della chiusura dei corsi stessi.

I lavoratori che frequentano i corsi possono essere assunti a tempo determinato per un periodo massimo di trenta giorni alla fine dei quali saranno riammessi ai corsi stessi.

In ogni caso dovrà essere assicurata la presenza per ciascun corso di almeno la metà degli allievi avviati ».

Art. 14.

Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 9 ottobre 1973.

Nell'ambito del contributo indicato dal decreto di finanziamento dei corsi l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione può autorizzare lo storno fra le singole voci anche superando il limite previsto dai singoli parametri massimi di spesa.

Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.

A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di L. 1000 per ogni partecipante al corso.

Art. 15.

L'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sono a carico dell'amministrazione regionale le spese per i relativi oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. 3, nonchè le spese di carattere generale e per i consumi previsti dalla circolare n. 5 dell'8 luglio 1970 del Ministero del lavoro.

Le spese di cui sopra non devono superare globalmente la misura massima del 30 per cento delle spese preventivate per il trattamento economico riservato ai lavoratori ».

Art. 16.

L'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione agli enti stessi coi seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento su dichiarazione dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico delle precedenti erogazioni, a chiusura dei corsi.

La rendicontazione definitiva dovrà essere presentata dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi ».

Lo stesso termine va osservato per la presentazione dei rendiconti dei corsi già chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Gli eventuali provvedimenti intesi alla istituzione dei corsi, emessi prima della data di pubblicazione della presente legge, sono modificati in conformità alla stessa con decreti dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 18.

Al termine dei corsi gli allievi sosterranno un esame finale teorico-pratico al fine di conseguire un attestato di qualifica.

La commissione esaminatrice sarà presieduta da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione e sarà composta da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'ispettorato provinciale del lavoro, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante sindacale dei lavoratori.

Art. 19.

L'indennità straordinaria di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, potrà essere corrisposta in unica soluzione ai lavoratori della S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone che alla data di cessazione dell'attività della azienda si trovano occupati presso la medesima.

A modifica del secondo comma dell'art. 2 della predetta legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Catania procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di occupazione dei lavoratori presso la S.p.a. Conadomine alla data di cessazione dell'attività dell'azienda stessa.

Art. 20.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 660 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1974 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

p. D'ACQUISTO: BONFIGLIO

LEGGE 28 dicembre 1974, n. 51.

Provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese Bentini, Sacis, Maiorana, Somic, Rendelin e Petrochemical appaltatrici di lavori per conto della società Mediterranea di Milazzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti delle imprese Bentini, Sacis, Maiorana, Somic, Rendelin e Petrochemical, appaltatrici di lavori per conto della società Mediterranea di Milazzo, licenziati successivamente al 14 ottobre 1974, a partire dal giorno del licenziamento e per quattro mesi, una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita o spettante nel mese di settembre 1974.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dal comma precedente, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare in unica soluzione al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina la somma occorrente, a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione mensilmente, ed entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, dopo aver accertato lo stato di licenziamento e di disoccupazione.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 è commisurata all'importo del salario netto di fatto percepito o spettante ai lavoratori alla data del licenziamento, ridotto dell'indennità di disoccupazione loro spettante.

Art. 3.

I lavoratori che saranno assunti al lavoro presso altre imprese, dal giorno della nuova occupazione non avranno diritto all'indennità di cui all'art. 1.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1974 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

p. D'ACQUISTO: BONFIGLIO

LEGGE 28 dicembre 1974, n. **52.**

Interpretazione autentica della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 49, recante provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla azienda metalmeccanica COMEC di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità straordinaria di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 49, recante provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda metalmeccanica COMEC di Catania, ha carattere assistenziale e non è sostitutiva delle indennità dovute ai lavoratori indicati all'art. 1 della suddetta legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1974

BONFIGLIO

p. D'ACQUISTO: BONFIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **53.**

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 4000 milioni, da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale delle società collegate, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo di rotazione a gestione separata, con uno stanziamento di lire 3000 milioni, da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate, fino all'approvazione dei piani previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

L'erogazione dei fondi sarà disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente siciliano per la promozione industriale, soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio, previo specifico accertamento della destinazione ai fini previsti dalla presente legge.

Per le deliberazioni di cui al presente articolo si applica la norma del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 1300 milioni da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale della società ISPEA e SORIM, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 4.

A valere sugli stanziamenti previsti all'art. 1 ed all'art. 3 della presente legge e limitatamente ad essi, l'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, quanto a lire 2500 milioni, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con gli articoli 24 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e quanto a lire 1000 milioni, con l'utilizzazione della spesa autorizzata dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1972, n. 31.

All'onere di lire 4300 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 e ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **54.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e dall'art. 2 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è integrato di lire 338 milioni, di cui lire 11 milioni destinate alla cassa pensioni, assistenza ed assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'ente.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è così modificato:

« La spesa per l'attività dell'ente autonomo orchestra sinfonica siciliana deve essere destinata per almeno il 50 per cento a manifestazioni da svolgersi in Sicilia, fuori del capoluogo, in territorio nazionale e all'estero ».

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è elevato di lire 500 milioni.

Art. 4.

All'onere di lire 838 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

In dipendenza del precedente comma, allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Cap. 19101. — Contributo annuo all'Ente orchestra sinfonica siciliana, ecc. . . . . L. 338.000.000

Cap. 19104. — Contributo annuo da corrispondere al comune di Catania per il pagamento degli stipendi spettanti al personale orchestrale, corale, tecnico ed amministrativo del teatro Bellini di Catania, ecc. . . . . » 500.000.000

b) *In diminuzione*:

Presidenza della Regione

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc. . . . . L. 838.000.000

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

MACALUSO

(917)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1975 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1975, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del bilancio 1975, in corso di esame, per le spese di funzionamento (beni e servizi), per il personale, per indennità e rappresentanze, nonché per l'attuazione dei provvedimenti già approvati dal consiglio regionale.

E' altresì autorizzato nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio delle aziende foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, annesso al bilancio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 gennaio 1975

FERRARA

(916)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 dicembre 1974, n. 286.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, concernente: « Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, concernente: « Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola »;

Su proposta dell'assessore alle finanze, artigianato e cooperazione, di concerto con gli assessori all'agricoltura e foreste ed all'industria e commercio;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 12 dicembre 1974;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, concernente: « Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola ».

Art. 1.

Gli interventi previsti dalla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, hanno lo scopo di facilitare la concessione di mutui ed il concorso interessi alle cooperative agricole e loro consorzi, che operino nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

Le domande di mutuo di cui all'art. 2 della predetta legge dovranno essere presentate direttamente agli istituti di credito convenzionati per la gestione del « Fondo » ed in esse dovrà essere indicato:

1) l'importo del prestito richiesto;

2) lo scopo del prestito in conformità alle previsioni di legge;

3) la sua durata;

4) le eventuali garanzie proposte.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa o consorzio nei registri prefettizi;

b) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale.

Le operazioni verranno perfezionate mediante sconto di cambiali agrarie.

Nella concessione dei mutui e dei prestiti di esercizio, gli istituti di credito terranno conto delle direttive emanate in materia dall'assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Per la liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi gli istituti di credito di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40 dovranno inviare agli istituti di credito convenzionati per la gestione del « Fondo » la documentazione completa delle pratiche di prestito di esercizio da essi finanziate.

La liquidazione del concorso dovrà essere deliberata dalla commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 40.

Gli istituti di credito convenzionati provvederanno alla liquidazione del concorso direttamente agli istituti erogatori addebitandone al fondo il relativo importo.

Art. 3.

Il tasso di interesse a carico delle cooperative o loro consorzi, previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 40, dovrà essere applicato al momento dell'erogazione dei mutui e prestiti.

Art. 4.

Di ciascun addebito al « Fondo » dovrà essere data comunicazione, mediante lettera contabile che ne specifichi la causale, all'assessorato competente in materia di cooperazione ed all'assessorato agricoltura e foreste; dovrà essere inoltre fornita semestralmente una situazione, dalla quale risultino i movimenti a debito ed a credito del fondo nel semestre precedente.

Art. 5.

Ferme restando le procedure stabilite dall'art. 7 della legge regionale n. 40, il comitato potrà concedere proroghe per il rimborso dei mutui quando sia stato accertato che l'inadempienza da parte delle cooperative o loro consorzi sia dovuta a ragioni di mercato o ad altre valide di forza maggiore. Le proroghe verranno concesse per il tempo strettamente necessario per superare le predette contingenti difficoltà; non potranno in ogni caso essere accordate oltre il periodo massimo dei 5 anni stabilito dall'art. 2 della legge n. 40.

Il rientro al « Fondo » dei mutui accordati ai sensi dello art. 2 della predetta legge avverrà in conseguenza ed alle date del rimborso delle rate dei medesimi da parte dei mutuatari.

Art. 6.

L'assessorato industria e commercio trasmetterà agli istituti di credito convenzionati per la gestione del « Fondo » tutte le pratiche relative alle richieste di concorso nel pagamento degli interessi, giacenti presso l'assessorato e non ancora liquidate per effetto dell'abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21. Per la liquidazione del predetto concorso si applicano le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7.

La giunta regionale su proposta dell'assessorato all'agricoltura e foreste, di concerto con l'assessorato competente in materia di cooperazione, non appena approvato il bilancio regionale, determinerà, con riferimento ai settori della trasformazione dei prodotti agricoli, i criteri di priorità da seguire nella concessione dei prestiti.

Art. 8.

L'assessore competente in materia di cooperazione, con proprio decreto, accrediterà al « Fondo » presso gli istituti di credito convenzionati le somme ad esso attribuite.

Nello stesso decreto verranno ripartite le somme da attribuire al pagamento del concorso interessi.

Art. 9.

Sulle giacenze del « Fondo » verrà riconosciuto al 31 dicembre di ogni anno un interesse da calcolarsi allo stesso tasso praticato sulle disponibilità della tesoreria regionale.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 17 dicembre 1974

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione sarda, addì 15 gennaio 1975
Registro presidenza giunta n. 1, foglio n. 8

(1251)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. **4**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1975)

(1252)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750630)